II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2001

del 30 marzo 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 97/628/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modifica della decisione 93/70/CEE, relativa alla codifica del messaggio «Animo» [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/168/CE della Commissione, del 17 febbraio 1998, che modifica la decisione 93/70/CEE relativa alla codifica del messaggio «Animo», per includervi alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/874/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica la decisione 93/70/CEE relativa alla codifica del messaggio «Animo», in ordine all'aggiunta di alcuni tipi di proteine trasformate di mammiferi [4].

---

[1] GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.
[2] GU L 261 del 23.9.1997, pag. 1.
[3] GU L 62 del 3.3.1998, pag. 37.
[4] GU L 340 del 31.12.1999, pag. 109.

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che fissa le modalità d'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio riguardo al trasbordo di prodotti presso un posto d'ispezione frontaliero nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nella Comunità europea, e che modifica la decisione 93/14/CEE [5].

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea [6].

(7) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 17 (decisione 93/14/CEE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32000 D 0025**: Decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999 (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27).»

Articolo 2

Al punto 18 (decisione 93/70/CEE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **397 D 0628**: Decisione 97/628/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 261 del 23.9.1997, pag. 1)

— **398 D 0168**: Decisione 98/168/CE della Commissione, del 17 febbraio 1998 (GU L 62 del 3.3.1998, pag. 37)

— **399 D 0874**: Decisione 1999/874/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999 (GU L 340 del 31.12.1999, pag. 109).»

Articolo 3

Dopo il punto 86 (decisione 98/653/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

«87. **32000 D 0025**: Decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che fissa le modalità d'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio riguardo al trasbordo di prodotti presso un posto d'ispezione frontaliero nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nella Comunità europea, e che modifica la decisione 93/14/CEE (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27).

Questo atto si applica anche all'Islanda nei settori contemplati dagli atti specifici ai quali viene fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

88. **32000 D 0208**: Decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 20).

---

[5] GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27.
[6] GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 20.

Questo atto si applica anche all'Islanda nei settori contemplati dagli atti specifici ai quali viene fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»

Articolo 4

I testi delle decisioni 97/628/CE, 98/168/CE, 1999/874/CE, 2000/25/CE e 2000/208/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.